

STATUTO DELLA SOCIETA' "ALTOPASCIO SERVIZI SRL."

Articolo I (Denominazione) – E' costituita ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. .(Dlgs 267100) la società a responsabilità limitata con la denominazione "Altopascio Servizi srl". Tale società è a totale partecipazione pubblica con socio unico.

Articolo II (Sede) - La sede della società è in Altopascio all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività sociale.

Restano di competenza dell'organo amministrativo lo spostamento della sede all'interno del Comune suindicato; nonché l'istituzione, la soppressione oppure lo spostamento all'interno del Comune di nuove sedi secondarie.

Articolo III (Durata) - La durata della società è fissata -fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

Articolo IV (Oggetto) – La società, che costituisce emanazione organica del Comune di Altopascio, realizzerà, tra l'altro, su terreno conferito in proprietà dal Comune la piscina comunale mediante operazione di finanza di progetto in conformità alla disciplina prevista per i contratti relativi ai lavori pubblici e si occuperà, mediante apposite intese, di specifiche attività affidate dal Comune.

In particolare la società potrà gestire parcheggi, tributi e servizi sociali.

Qualora non contrario alla legge, la società subentrerà al Comune di Altopascio per la costituzione di Società di Trasformazione Urbana, come indicati all'art. 120 del Testo Unico degli Enti Locali, progettando e realizzando interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti procedendo alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire contestualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del Consiglio Comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà di enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione.

La società potrà inoltre occuparsi di sviluppo e di esercizio di attività culturali e di editoria, con la stampa di periodici e bollettini di informazione in genere, di gestione diretta ed indiretta di musei, gallerie d'arte, mostre e biblioteche, ludoteche, esposizioni, convegni, fiere, di realizzazione di

manifestazioni a carattere culturale e sportivo in genere, di gestione di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande connessi all'esercizio delle attività sopra indicate.

La società potrà altresì occuparsi di gestione diretta o indiretta di piscine, palestre, stabilimenti balneari, colonie, centri sportivi, impianti sportivi in genere, sia a carattere agonistico che amatoriale, di gestione di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande connessi all'esercizio delle attività sopra indicate.

Sarà infine consentita la costruzione, la compravendita, la ristrutturazione, la permuta di immobili connessi allo sviluppo delle attività culturali e sportive di cui sopra.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società provvede a studiare, progettare, costruire, gestire, mantenere opere edili civili, industriali, infrastrutturali, direttamente, per commesse, per appalti od in regime di concessione, per conto o a nome e per conto del Comune, con espressa esclusione di ogni attività il cui esercizio sia riservato ad iscritti in Albi professionali.

Articolo V (Capitale) - La società è interamente posseduta dal Comune di Altopascio che esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo la normativa del diritto comunitario.

Il capitale della società è determinato in Euro 120.000,00 (Euro centoventimila).

Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione presa dal socio unico.

Il socio può eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia. Le somme eventualmente versate saranno fruttifere o infruttifere, secondo quanto convenuto in atto scritto. In caso niente sia stabilito si intenderanno infruttifere.

Articolo VI (Amministrazione) - La società è amministrata:

a) o da un amministratore unico;

b) o da un Consiglio di Amministrazione composto fino a tre membri;

in ogni caso nominati dal Sindaco del Comune di Altopascio, ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione funzionante secondo le norme di cui ai successivi articoli VII (settimo) e VIII (ottavo) del presente statuto.

Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina, e per un massimo di 3 anni, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Può essere loro assegnata una indennità unica o periodica, nella misura e secondo le modalità determinate dal

socio unico.

Articolo VII (Consiglio di Amministrazione) — Il Sindaco del Comune di Altopascio nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente, e può nominare il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto precisato nell'articolo che segue, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza degli amministratori, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Nel primo caso il medesimo documento deve essere sottoposto all'approvazione di tutti gli amministratori, mentre nel secondo caso i singoli amministratori approvano distinti documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Articolo VIII (Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione) - Nei casi in cui ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o, se nominato, dal Collegio sindacale o dal revisore, oppure sia obbligatorio per legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con il metodo collegiale.

In queste ipotesi esso si raduna sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente se nominato, con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun amministratore e, se nominati, dei sindaci effettivi o dal revisore, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Delle riunioni del Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da un Segretario all'uopo nominato.

In ogni caso le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio

nell'apposito libro di cui all'art. 2478 n. 3 del codice civile.

Articolo IX (Più amministratori - amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva) – L'atto di nomina stabilisce se l'amministrazione è affidata – in deroga ai precedenti articoli VII e VIII – a più persone congiuntamente o disgiuntamente o se alcuni poteri possono essere attribuiti agli amministratori in via disgiunta o congiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcuna operazione.

In caso di amministrazione disgiunta e per l'ipotesi di opposizione di un amministratore all'operazione che l'altro o gli altri intendano compiere, competente a decidere sull'opposizione è il socio unico.

Articolo X (Poteri di gestione e di rappresentanza) - La gestione della società spetta all'Organo amministrativo. Tale organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza del socio.

Per i seguenti atti è necessaria la preventiva autorizzazione del socio unico:

–relativamente ai beni immobili, la costruzione, l'acquisto (anche in leasing), la vendita, la permuta, nel caso in cui i valori della singola operazione sia superiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila);

–l'affitto, l'acquisto e la vendita di aziende o rami di aziende; l'emissione di pagherò cambiario e l'accettazione di tratte emesse da terzi a carico della società, il rilascio di fidejussioni a terzi, il consenso ad iscrizioni ed annotazioni di ipoteche e di privilegi su propri beni.

Il Consiglio, di Amministrazione, se nominato, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti e la durata della delega.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, almeno ogni centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate.

L'Organo amministrativo può inoltre nominare direttori tecnici, institori o procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero - se la Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione - al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice-Presidente se nominato), nonché agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe e anche disgiuntamente tra loro, ovvero, nel caso di nomina di più amministratori, agli 'stessi' o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati

attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

In particolare spetta all'organo amministrativo l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo XI (Organo di controllo) - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, il Sindaco del Comune di Altopascio nomina il Collegio sindacale o il revisore ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Il Collegio Sindacale, se nominato, e' costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia; non possono essere nominati sindaci coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c. e comunque trova applicazione il II comma del detto articolo.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi ai sensi di legge e gli uscenti sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio e' stato ricostituito.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del Sindaco del Comune di Altopascio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di cessazione di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministrativo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha i poteri e i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile, sulla società. Trovano applicazione le norme di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408,1 comma, del codice civile.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, in cui il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere i motivi del proprio dissenso; il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio sindacale sono prese a maggioranza degli intervenuti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

In mancanza del Collegio Sindacale al socio competono i diritti di cui all'art. 2476 del codice civile.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, il Sindaco del Comune di Altopascio nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia e ad esso si applicano tutte le norme previste in

tema di società per azioni.

Articolo XII (Decisioni del socio) - Il socio decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) le modificazioni dello statuto;
- c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- e) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni del socio, salvo quanto precisato nell'articolo che segue, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli. La decisione è adottata mediante predisposizione, ad opera dell'Organo amministrativo di un unico documento inviato al socio, e successiva approvazione per iscritto da parte del socio stesso. Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

Articolo XIII (Bilancio e utili) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge e comunque a rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Il bilancio viene approvato dal socio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano. In questo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella Relazione sulla gestione.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore ad un ventesimo per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno, destinati in conformità alla decisione del socio.

Articolo XIV (Scioglimento e liquidazione) - La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.